

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Roma Seconda Sezione Civile Specializzata in materia d'impresa Composta da:

Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore

Dott. ssa Benedetta Thellung Consigliere

Dott. ssa Marina Tucci Consigliere **ART. 119 TUB:** attribuisce al correntista il diritto di ottenere in modo mirato documenti relativi a operazioni degli ultimi dieci anni

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. xxxx/2019 riservata in decisione all'odierna udienza del 24.10.2023, già sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.pc., come da decreto della Corte del 25.7.2023, vertente

T R A

DEBITRICE CF OMISSIS elett.te dom.ta in **OMISSIS** presso lo studio dell'Avvocato **OMISSIS** che la rappresenta e difende per procura a margine della citazione in primo grado

APPELLANTE

E

BANCA in persona del suo legale rapp.te **CF OMISSIS** elett.te dom.ta in **OMISSIS**, presso lo studio dell'Avv. Prof. **OMISSIS**, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c. **OMISSIS** che la rappresenta e la difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello

APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.17773/2018 pubblicata il 20.9.2018.

Conclusioni:

l'appellante come da note di trattazione scritta depositate il 18.10.2023;

l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza impugnata nel presente giudizio il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta dalla odierna appellante nei confronti di **BANCA s.p.a.** (d'ora in poi: **BANCA**).

La domanda ha:

quali causae petendi il contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile, 25ennale, concluso tra le parti il 3.3.2005 per euro 120.000, nonché il contratto di conto corrente n. xxxx/7962 con apertura di credito; quale petitum la restituzione delle somme versate in eccesso, avendo l'attrice lamentato il superamento del tasso-soglia usurario nel contratto di mutuo e l'addebito di voci non dovute nel conto corrente.

Il primo Giudice ha osservato, quanto al mutuo, che il tasso soglia era pari a 5,79%, non superato né nella pattuizione del tasso corrispettivo, pari al 3,61%, né nella pattuizione del tasso moratorio, corrispondente al tasso soglia.

La loro sommatoria non era ammissibile ai fini del calcolo dell'usura.

Ha aggiunto, quanto al conto corrente, che la stessa attrice non lo aveva prodotto, richiedendone però copia ex art. 119 T.U.B. il giorno successivo alla proposizione del giudizio, "disattendendo quindi i più elementari criteri relativi all'onere della prova e alla diligenza processuale".

L'indice sintetico di costo, ha concluso il Tribunale, non era soggetto all'art. 117 T.U.B. in quanto aveva natura solo approssimativa del complessivo costo del contratto.

Con l'appello validamente notificato, l'attrice ha impugnato la predetta sentenza, per i seguenti motivi:

era errato il calcolo - contenuto in sentenza. relativo al tasso degli interessi moratori pattuiti nel mutuo. Nel documento di sintesi era precisato che gli interessi si calcolavano sulla base di 360 giorni; moltiplicando il tasso per 360 derivava il tasso di mora pari al 5,87%, superiore al tasso soglia; il Tribunale non aveva inoltre computato le spese, ammontanti allo 0,144%, che contribuivano ad aumentare ancor di più il tasso di mora oltre la soglia usuraria; il mutuo doveva pertanto ritenersi gratuito; il rispetto della normativa di settore antiusura valeva anche per gli interessi moratori; era difforme il costo del contratto definito nell'indice sintetico di costo - 3,75% - rispetto a quello effettivamente applicato - 3,83% cosicché la clausola relativa agli interessi era da ritenersi indeterminata;

non era prodotto in atti il contratto di conto corrente, cosicché doveva ritenersi nullo per mancanza di forma scritta; la banca in ogni caso doveva assolvere al proprio obbligo di consegnare il documento, richiesto dall'attrice ex art. 119 T.U.B.

Ha pertanto concluso affinché, in riforma della sentenza appellata, fosse dichiarata usuraria la clausola del mutuo relativa agli interessi, con conseguente dichiarazione di gratuità dello stesso; fosse disposto il ricalcolo del reale "dare/avere" tra le parti; fossero ricalcolati anche i saldi del conto corrente, dichiarando applicati anche a tale contratto tassi usurari. Conseguentemente, ha chiesto dichiarare la gratuità del rapporto, con condanna dell'appellata al risarcimento del danno non patrimoniale, a seguito dell'applicazione di tassi usurari, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.

In via istruttoria, ha chiesto c.t.u. contabile, nonché l'ordine di esibizione dei documenti già richiesti ex art. 119 T.U.B.

L'appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello con argomentazioni adesive alla sentenza impugnata.

E' stata fissata l'udienza del 24.10.2023 per la precisazione delle conclusioni.

Questa, con il decreto della Corte del 25.7.2023, è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.

E' stata pertanto pronunciata la presente sentenza. 2.L'appello, ad avviso della Corte, è infondato e va respinto.

2.1. Il primo motivo è infondato.

Può leggersi nelle condizioni economiche esposte nel documento di sintesi del mutuo (prodotto sin dal primo grado dall'attrice) che il tasso di interesse moratorio è pari al "tasso soglia" stabilito ogni tre mesi ai sensi della legge n. 108/1996 per le operazioni di mutuo. E precisato: "Modalità di calcolo:365/360". Ritiene la Corte che la motivazione del Tribunale sia condivisibile e che, pertanto, anche il tasso di mora sia stato pattuito al di sotto della soglia usuraria.

Si premette che non è in contestazione il dato che l'interesse moratorio pattuito fosse pari al tasso soglia. Non vi sono, nell'articolato contrattuale, elementi da cui desumere che il calcolo dell'interesse moratorio, avendo quale divisore 360, conducesse all'applicazione di un tasso superiore a quello "soglia".

E' decisivo osservare che, a prescindere dal divisore, il tasso moratorio era pattuito in misura "pari al tasso soglia stabilito ogni tre mesi per la categoria "mutui".

Le parti stesse ne avevano pertanto limitato il tasso alla misura pari al tasso soglia.

D'altro canto, non vi sono indici che valorizzino l'assunto dell'appellante, poiché neppure l'appellante ha dedotto di non aver pagato talune rate, cosicché l'interesse moratorio non risulta neppure applicato e non è possibile stabilire se siano stati applicati interessi usurari.

Per le stesse ragioni è infondata la doglianza dell'appellante circa l'inclusione delle spese ai fini del calcolo del tasso usurario: la pattuizione dell'ammontare finale del tasso, che deve essere pari al tasso soglia suindicato e l'impossibilità di verificare l'applicazione di tassi superiori rende la doglianza infondata.

In ogni caso, l'appellante nella propria memoria conclusionale depositata il 29.9.2023 ha dedotto che a seguito della sentenza della S.C. " n. 19567/2020" era superata la questione dell'usurarietà del tasso di mora.

Ella ha chiesto, trattandosi di una sentenza successiva all'appello, la compensazione delle spese processuali.

Osserva la Corte che, indipendentemente da ogni valutazione sulle ricadute della giurisprudenza di legittimità richiamata dall'appellante sui motivi di appello, in tal modo l'impugnante ha manifestato la sopravvenuta carenza di interesse al motivo.

2.2. E' infondato il secondo motivo.

L'appellante ha incentrato la sua doglianza sul calcolo complessivo del TAEG.

Esso, previsto dalla Direttiva 90/88/CEE, è stato introdotto dal 1^o.10.2003 dalla delibera CICR n. 10688/2003.

Orbene, è appena il caso di notare che esso non costituisce un tasso, bensì l'indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, svolge una funzione meramente informativa, cosicché al fine di individuare eventuali nullità negoziali derivanti dalla pattuizione degli interessi occorre esaminare soltanto le specifiche pattuizioni di riferimento e non il TAEG, né rifarsi a quest'ultimo, riguardando peraltro la presente controversia contratti estranei alla disciplina consumeristica (ai quali è applicabile invece l'art. 125 bis T.U.B.); cfr. in tal senso Cass. del 2021 n. 39169.

La sua mancanza o la pretesa difformità dal costo reale del contratto non assurgono pertanto a motivi di nullità dello stesso.

2.3. E' infondato il motivo che ha quale causa petendi il contratto di conto corrente.

L'attrice in primo grado, pur non avendo prodotto il contratto, tanto che ha insistito nell'ordine della sua esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ha osservato: "valgono sin da ora le osservazioni di cui sopra in tema di usura, indeterminatezza, anatocismo": ha cioè rinnovato per il conto corrente le doglianze proprie del mutuo.

E' di tutta evidenza che si è trattato di una domanda assolutamente generica, in quanto l'attrice non ha collegato dette censure ad alcuna delle pattuizioni del conto corrente, dichiaratamente dalla stessa non prodotto.

L'attrice ha in tal modo proposto una domanda del tutto esplorativa, richiamando taluni istituti del diritto bancario, senza alcun collegamento con la fattispecie litigiosa.

La domanda, osserva questa Corte, deve essere sufficientemente precisa e determinata, ai sensi del disposto dell'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c.

Deve escludersi che essa possa divenire tale a seguito dell'adempimento della banca alla richiesta ex art. 119 T.U.B. o all'ordine di esibizione disciplinato dall'art. 210 c.p.c.

Nel caso di specie, la prima è stata ricevuta il 3.5.2016, dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado, introdotto con la citazione notificata il 6.5.2016.

L'art. 119 T.U.B., tuttavia, non prevede il diritto del correntista di ottenere in ogni tempo in via indiscriminata, globale ed onnicomprensiva la documentazione di rapporti con ciascun istituto bancario; bensì unicamente il diritto di ottenere "copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni". La norma cioè non costituisce un'alternativa all'onere della parte di allegare prima e di provare poi le proprie deduzioni in giudizio, le quali ultime in tal caso sarebbero ovviamente del tutto generiche ed esplorative, poiché confezionate senza poter esaminare i documenti di riferimento. L'art. 119 T.U.B., invece, attribuisce il diritto al correntista di ottenere documenti in modo mirato, relativi cioè a singole operazioni e circoscritte nell'arco temporale ora detto.

Non ignora questa Corte che la giurisprudenza di legittimità (Cass. del 2022 n. 23861) ha ribadito il diritto del correntista di ottenere copia della documentazione bancaria inerente alle operazioni degli ultimi 10 anni, anche attraverso l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., a condizione che tale documentazione sia stata in precedenza richiesta, stragiudizialmente o giudizialmente e siano decorsi 90 giorni senza che la banca abbia provveduto alla relativa consegna.

Tuttavia, da tali affermazioni non può inferirsi che il diritto del correntista ex art. 119 T.U.B. sia sostitutivo dell'onere di allegazione e prova della parte onerata.

Ciò è tanto vero che la S.C. ha altresì osservato che il diritto del correntista contemplato nell'art. 119 T.U.B. " non può essere soddisfatto in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, se il cliente non ha precedentemente formulato la relativa richiesta alla banca e la documentazione riguarda fatti o

situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento di domande o eccezioni, devono necessariamente essere provati dalla parte che le ha formulate”: Cass. del 2021 n. 24641.

L’indeterminatezza della domanda non può che riflettersi sul motivo d’appello, il quale si è risolto nella riproposizione della domanda ex art. 119 T.U.B. e di ordine di esibizione, i quali sono entrambi inammissibili per le ragioni già esposte.

2.4. In comparsa conclusionale l’appellante ha introdotto un tema di indagine del tutto nuovo, relativo all’ammortamento c.d. alla francese adottato nel mutuo, lamentando in termini generici l’anatocismo.

Ritiene la Corte che si tratti di una doglianza del tutto nuova, cioè di ragioni a sostegno del lamentato anatocismo svolte al di fuori del contraddittorio,

Essa, in quanto tale inammissibile.

3. Al rigetto dell’appello segue la condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore della banca.

Esse si liquidano come in dispositivo, applicando le vigenti tariffe e lo scaglione delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità.

Ritiene infine questa Corte di aderire all’orientamento giurisprudenziale molto di recente adottato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. del 2020 n. 4315) la quale ha statuito quanto segue.

«L’ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorché ricorrano i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario; pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»; - «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali - di natura processuale - è costituito dall’aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, mentre il secondo - appartenente al diritto sostanziale tributario - consiste nella sussistenza dell’obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell’iscrizione della causa a

ruolo. L’attestazione del giudice dell’impugnazione, ai sensi all’art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all’amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo»; - «Il giudice dell’impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione), dovendo invece rendere l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»; - «Poiché l’obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. - dalla sussistenza dell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell’impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone - la effettiva debenza alla sussistenza dell’obbligo di versare il I contributo unificato iniziale»; - «Il giudice dell’impugnazione, ogni volta che pronunci l’integrale rigetto o l’inammissibilità o la improcedibilità dell’impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest’ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo». Nel caso di specie, di rigetto dell’appello, analogamente a quanto statuito dalla S.C. nella ora richiamata pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".

Spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma di cui in epigrafe, proposto tra le parti anch'esse in epigrafe indicate;

respinge l'appello;

conferma la sentenza appellata;

condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata, liquidate in euro 7.000 per onorari oltre spese generali; dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Roma, 24 ottobre 2023.

Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella

EX PARTE